

(N. 1185)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 ottobre 1955 (V. Stampato N. 1112)*

d'iniziativa dei Deputati **VEDOVATO, CAPPUGI, DIECIDUE e FORESI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1955

Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.500.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze lo Stato e gli altri Enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario di Firenze costituito con il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1857, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.

Art. 2.

Per la corresponsione della quota a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 750 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 125.000.000 nell'eser-

cizio 1955-56; di lire 225.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 200.000.000 nell'esercizio 1957-1958 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1958-1959.

Per fronteggiare la quota degli enti locali il Consorzio può provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale e interessi è a carico degli enti medesimi.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.

Art. 3.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1955-56 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede il Consorzio edilizio universitario di Firenze, secondo le norme previste dalla convenzione 20 luglio 1933, da integrarsi, con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla

alle disposizioni della presente legge. La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE